

Il "ferrobonus"

E' stato pubblicato recentemente il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2010 ⁽¹⁾ relativo agli incentivi al trasporto ferroviario, c.d. ferrobonus, sia per trasporti combinati che trasbordati.

Il decreto del 4 agosto 2010 ha già subito una modifica importante con un successivo decreto del 14 ottobre 2010, provvedimento che però non è ancora pubblicato in G.U.⁽²⁾ e mancano ancora le modalità operative per usufruire del ferrobonus.

Beneficiari del "ferrobonus"

Sono beneficiari sia gli utenti di servizi di trasporto ferroviario (quindi le aziende industriali che spediscono merci via ferrovia a treno completo), che le imprese di autotrasporto merci in conto terzi che spediscono unità di carico sempre via ferrovia a treno completo sulla rete nazionale.

N.B.: Beneficiari:

- imprese di trasporto che si rivolgono a intermediari logistici
- imprese che richiedono direttamente il contributo

Tipologia di trasporti che possono usufruire del "ferrobonus"

Destinatari del ferrobonus sono gli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi, mantenendo in essere un volume di traffico per i 12 mesi successivi in treni/km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all'80% di quello effettuato nel periodo 1° luglio 2009/30 giugno 2010.

Potranno accedere ai contributi, con le modifiche introdotte rispetto alla versione originale del provvedimento, anche le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi nel corso del 2009, ma lo facciano nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 ed il 30 settembre 2011; il contributo è subordinato all'effettuazione di almeno 48 coppie di treni completi su base annua ed al mantenimento di tale livello per i 12 mesi successivi.

Le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utenti del trasporto, saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti una riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dei contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla c.d. "premierità", ovvero incrementi di traffico effettuati rispetto a quelli del periodo luglio 2009-giugno 2010.

Ammontare del "ferrobonus"

L'ammontare del contributo è stabilito in euro 2 per ogni treno/km percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi successivi; esso verrà liquidato a consuntivo dell'annualità, entro i successivi 60 giorni.

Un successivo provvedimento dovrà poi dettare le modalità operative per l'erogazione

del ferrobonus alle imprese beneficiarie; in ogni caso, il Ministero procederà a quantificare entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda, il contributo spettante ed a concedere un anticipo nella misura del 20%, previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste (il ferrobonus verrà infatti liquidato a consuntivo dell'annualità).

Definizioni di tipologie di trasporto

Per trasporto combinato si intende il trasporto di cose nel quale l'autocarro, il rimorchio/semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile e l'Uti, effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia; per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura del carico; per treno completo si deve invece intendere quello acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un'unica impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI.

Compatibilità con le normative comunitarie

Tutto il provvedimento è comunque subordinato alla dichiarazione di compatibilità con le norme del mercato unico da parte della Commissione europea.